

N. 1360

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

**d’iniziativa dei senatori CORTIANA, DE LUCA Athos, BOCO,
BORTOLOTTI, CARELLA, LUBRANO DI RICCO, MANCONI,
PETTINATO, PIERONI, RIPAMONTI, SARTO e SEMENZATO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 25 SETTEMBRE 1996

Revisione dell’articolo 48 della Costituzione sull’estensione
del diritto agli elettori che hanno compiuto il sedicesimo
anno di età a partecipare alle elezioni amministrative

ONOREVOLI SENATORI. - Il disegno di legge di cui si chiede l'approvazione prevede l'abbassamento del limite di età per la partecipazione dei cittadini alle elezioni amministrative da diciotto a sedici anni.

La ragione per la quale si vuole abbassare il limite di età per la partecipazione al voto amministrativo deriva dalla constatazione che la maturazione complessiva civile, sociale e quindi anche politica e culturale dei nostri giovani è anticipata nel periodo in cui viviamo.

Sostanzialmente, l'acquisizione di impegni, di diritti, di responsabilità che una volta lo svolgimento della vita civile rinviava ad età più tarda oggi viene anticipata dalla configurazione della nostra vita contemporanea.

I giovani sono, infatti, costretti ad assumere impegni, a compiere scelte, prendere decisioni di grandissima rilevanza per la loro vita molto prima di quanto accadesse in passato: sono frequenti i casi che vedono molti di loro acquisire una propria autonomia nei confronti della famiglia.

Non c'è ragione, quindi, perchè di fronte a questa constatazione si debba negare al giovane questo diritto di partecipare a pieno titolo alla vita amministrativa esprimendo il proprio voto.

Oltre a queste ragioni, che consigliano l'anticipazione del diritto di voto, è da notare come sia caratteristica della nostra Repubblica sollecitare l'allargamento della partecipazione.

La nostra Costituzione è tutta ispirata al principio di evocare un arricchimento della personalità dei propri cittadini nella misura più larga possibile.

Di contro, è anche vero che i giovani sono esposti ad una filosofia di vita che vede nel consumismo il suo valore primario e che è quindi basata sul più sfrenato egoismo, tralasciando valori, quali la partecipazione e l'impegno sociale. Da questo punto di vista il voto ai sedicenni potrebbe essere

uno strumento importante per coinvolgere i giovani nella vita sociale e attribuire loro una maggiore responsabilità ed un maggiore potere nella vita della loro città.

La Repubblica è nata con l'estensione del voto alle donne e deve proseguire in questo suo progressivo allargamento, abbassando, per la partecipazione alle elezioni amministrative, il limite di età.

È interesse della società democratica coinvolgere le energie giovanili, la spinta di rinnovamento che è propria della gioventù, in questo alveo, affinché esse possano portare questa capacità di rinnovamento, questo fremito di accelerazione dello sviluppo complessivo e possano quindi contribuire in ultima analisi alla continuità, insieme al rinnovamento, delle nostre istituzioni e della nostra vita politica.

Il disegno di legge permette di adeguare la politica delle amministrazioni locali, il funzionamento della loro democrazia a un dato reale: quello delle nuove generazioni che sono entrate da anni e con ferma determinazione sulla scena politica del paese.

Studi effettuati confermano inoltre, che la capacità dei giovani di esprimere un giudizio politico è sviluppata già nell'età precedente ai diciotto anni e che anche i sedicenni e i diciassetenni sono in grado di occuparsi con realismo e senso di responsabilità di temi politici, quali ad esempio la tutela dell'ambiente, la politica dei trasporti e del tempo libero.

Alla luce di ciò, offrire loro in età possibilmente precoce l'opportunità di partecipare e di contribuire alla politica condotta localmente non sembra essere una scelta sbagliata.

Riconoscendo ai cittadini che hanno compiuto il sedicesimo anno di età il diritto ad esprimersi sui futuri amministratori locali diamo loro possibilità di far sentire anche il proprio orientamento in settori importanti per i giovani ma troppo spesso dimenticati da scelte politiche adulte.

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

Art. 1.

1. L'articolo 48 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 48. - Tutti i cittadini, uomini e donne, che hanno raggiunto la maggiore età sono elettori.

Hanno altresì diritto a partecipare alla elezione diretta del sindaco, del presidente della provincia, della regione, del consiglio comunale, provinciale e regionale i cittadini, uomini e donne che hanno superato il sedicesimo anno di età.

Il voto è personale ed eguale, libero e segreto. Il suo esercizio è un dovere civico. Il diritto di voto non può essere limitato se non per incapacità civile o per effetto di sentenza penale irrevocabile e nei casi di indegnità morale indicati dalla legge».

